



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2812 di data 11 maggio 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario C071m "Pian Pecei – Prà Martin" relativa alla realizzazione di un terrapieno in sostituzione della rete antistante la stazione di monte, nell'area sciistica del Ciampediè, nel Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Roberto LUNARDELLI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 25 marzo 2020, con la quale la società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, loc.Vigo di Fassa, Strada de Col de Mè, 10, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C071m "Pian Pecei – Prà Martin", nell'area sciistica del Ciampediè, nel Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Mauro Naletto datati marzo 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale riguarda la sostituzione dell'attuale rete di sicurezza posta anteriormente alla stazione di monte, con un terrapieno sostenuto da una scogliera di massi ciclopici in prossimità della stazione stessa.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, loc. Vigo di Fassa, Strada de Col de Mè, 10, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C071m "Pian Pecei – Prà Martin", nell'area sciistica del Ciampediè, nel Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative
 - in fase cantieristica dovrà essere adottata massima cautela per evitare sversamenti, di qualsiasi inquinante, nell'area oggetto degli interventi e dovrà essere effettuato il monitoraggio delle risorse idropotabili a valle della struttura, concordando modalità e tempi con il Servizio geologico;
 - la scogliera di sostegno del terrapieno dovrà essere rastremata ai lati al fine di raccordarsi armoniosamente col terreno circostante;
3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio, d'ufficio, dal Servizio impianti a fune e piste da sci dell'atto di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 25, comma 5, della l.p. 7/87;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/GM/SD/fr